

REGOLAMENTO (CEE) N. 1443/93 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 1993
relativo a misure transitorie per l'applicazione del regime di importazione delle
banane nella Comunità nel 1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾, in particolare gli articoli 19, 20 e 30,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità d'applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità⁽²⁾, stabilisce norme dettagliate per il funzionamento del mercato della banana nella Comunità;

considerando che sono necessarie misure transitorie per poter assegnare agli operatori un quantitativo provvisorio nell'ambito del contingente tariffario in vigore dal 1° luglio 1993;

considerando che, per determinare il quantitativo provvisorio da assegnare ad un operatore, occorre applicare un coefficiente di riduzione; che i coefficienti di riduzione sono fissati mediante una stima dei quantitativi di riferimento totali per gli operatori della categoria A e della categoria B, calcolati in base al volume degli scambi nel periodo di riferimento riportati nelle statistiche Eurostat e al volume probabile di licenze richieste nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre, tenuto conto del volume degli scambi effettuati in passato nello stesso periodo;

considerando che sono necessarie misure transitorie per garantire la disponibilità, il 1° luglio 1993, di licenze di importazione di banane ACP tradizionali;

considerando che non sono soggette al regime delle licenze le banane il cui trasporto verso la Comunità è iniziato prima del 23 giugno 1993, ma che vi arrivano il 1° luglio 1993 o in data successiva;

considerando che il comitato di gestione delle banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce misure transitorie per l'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità nel 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 112 della presente Gazzetta ufficiale.

2. Salvo disposizione specifica del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 1442/93.

TITOLO I

GESTIONE DEL CONTINGENTE TARIFFARIO

Articolo 2

1. Gli operatori delle categorie A e B, quali sono definiti nel regolamento (CEE) n. 1442/93, presentano le domande rispettive di registrazione e le autorità competenti degli Stati membri compilano, entro il 7 luglio 1993, elenchi degli operatori secondo quanto stabilito all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3 dello stesso regolamento. Gli operatori comunicano il volume dei quantitativi di banane da essi commercializzati negli anni 1989, 1990 e 1991.

2. Gli operatori della categoria C, quali sono definiti nel regolamento (CEE) n. 1442/93, sono registrati presso l'autorità competente nello Stato membro di loro scelta entro il 24 giugno 1993. Entro il 25 giugno 1993, le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di operatori della categoria C registrati presso le medesime autorità.

Articolo 3

1. Sulla base delle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri calcolano un quantitativo di riferimento provvisorio per ciascun operatore conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1442/93. Entro il 16 luglio 1993, le autorità competenti comunicano alla Commissione il totale dei quantitativi di riferimento provvisori per gli operatori registrati presso le autorità stesse.

2. Entro il 17 agosto 1993, le autorità competenti degli Stati membri verificano, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 1442/93, i quantitativi di banane commercializzati che gli operatori hanno notificato a norma dell'articolo 2, paragrafo 1. Per mezzo di questi quantitativi verificati le autorità competenti ricalcolano i quantitativi di riferimento per ciascun operatore. Entro e non oltre il 20 agosto 1993, le stesse autorità trasmettono alla Commissione il totale di questi quantitativi di riferimento per gli operatori registrati presso di esse e il volume totale degli scambi per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento.